



MINISTERO
DELL'INTERNO



OSPEDALI

NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO

08-10-2015

Ing. Salvatore Ingianni
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO



PREMESSA

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “ospedali” (e simili) sono ricompresi al **punto 68** dell'allegato I al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².⁽¹⁾	<i>fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m²</i>	<i>Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²</i>	<i>oltre 100 posti letto</i>



MINISTERO
DELL'INTERNO



PREMESSA

D.M. 16 febbraio 1982

Att. 86: Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto

D.P.R. 151/11

Att 68: Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².



- **D.M. 18 settembre 2002:** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,(3)(4) ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.



MINISTERO
DELL'INTERNO



RIFERIMENTO NORMATIVO

D.M. 19 marzo 2015: *“Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”*, che ha modificato sensibilmente il DM 18/09/2002.

Lettere circolari (chiarimenti) del M.I.



Il **D.M. 19 marzo 2015** era necessario, ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, sulla base sia dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 (**Decreto Salute**), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n.189 sia in relazione all'allegato I del D.P.R. 151/ 11



- L'aggiornamento della tecnica di prevenzione incendi introdotta con il **D.M. 19 marzo 2015** sostituisce integralmente i **Titoli III e IV** del **D.M. 18 settembre 2002** rispettivamente con gli **Allegati I e II** che costituiscono parti integranti dello stesso decreto;
- Inoltre, introduce il **Titolo V** con l'**Allegato 3**, che riguarda il sistema di gestione della sicurezza (SGS) da porre in essere durante le fasi di adeguamento della attività esistenti;
- Restano quindi invariati i **Titoli I e II** del **D.M. 18 settembre 2002**.



L'Allegato I

riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "**Strutture esistenti** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con **oltre i 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DIM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'**articolo 2**.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Art. 2

Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel **comma 1** dell'articolo 2 del D.M. 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del **comma 2** dell'articolo 2.



L'art .2, comma 1, impone che le **strutture sanitarie** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativa e/o diurno (1) con oltre 25 posti letto (Categorie A, B, C di cui al DPR 151/2011), **preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 18/09/2002**, non ancora adeguate al predetto D.M. 18/09/2002, siano adeguate in **4 fasi** con diverse scadenze temporali



MINISTERO
DELL'INTERNO



Art. 2

ATTENZIONE: In questa categoria rientrano le seguenti strutture:

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo,
quali gli **ospedali**, e/o a ciclo diurno, quali:
day-hospital e day-surgery;



Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali:

- **presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;**
- **presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, day hospital psichiatrico e struttura residenziale psichiatrica;**
- **strutture di riabilitazione e strutture educative assistenziali per i tossicodipendenti;**
- **residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).**



Il decreto sempre **all'articolo 2, ma al comma 2**, prevede, in alternativa all'adeguamento **per fasi**, la possibilità di procedere all'adeguamento della struttura sanitaria **per stralci** secondo percentuali di realizzazione sempre più crescenti e seguendo le stesse scadenze temporali stabilite per l'adeguamento per fasi.

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)



L'allegato II

riporta il nuovo Titolo IV del Decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e riguarda:

- Strutture, **esistenti e nuove**, **NON soggette** ai controlli dei VV.F ai sensi del D.P.R. 151/11 - **(CAPO I)**;
- Strutture, **esistenti e nuove**, che erogano **prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale** aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m² - **(CAPO II)**;



- Strutture **esistenti** che erogano **prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale** aventi superficie maggiore di 1.000 m² - **(CAPO III)**
- Strutture di **nuova costruzione** che erogano **prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale** aventi superficie maggiore di 1.000 m² - **(CAPO IV)**



L'art. 3, comma 1, impone che **le strutture sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale (2) di superficie maggiore di 500 mq esistenti al 24.04.2015**, qualora non ancora adeguate al DM 18/09/2002, siano allo stesso adeguate in fasi successive,



Inoltre, dal combinato disposto **dell'art.4, commi 3 e 4, del D.M. 18/09/2002** ed il **Capo I del nuovo Titolo IV introdotto con il D.M. 19/03/2015** , emerge che per le seguenti attività,:

- strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;
- strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.



MINISTERO
DELL'INTERNO



Art. 3

- strutture sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale di nuova costruzione ed esistenti di superficie non superiore di 500 mq ;



che non risultano soggette agli obblighi del DPR n.151/2011, si applicano *“[...] i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze il DM 10/03/98 [...]”*. Da ciò ne discende che alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a **ciclo continuativo in regime di ricovero ospedaliero**, sia esistenti che di nuova costruzione e quelle nuove che erogano prestazioni in **regime residenziale a ciclo continuativo**, si applicano le prescrizioni di sicurezza contenuti nel Titolo II, per quelle nuove, e nel Titolo III per quelle esistenti.



MINISTERO
DELL'INTERNO



ATTENZIONE

ATTENZIONE: rientrano fra le strutture sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale le seguenti attività:

- assistenza specialistica ambulatoriale;
- servizi di medicina di laboratorio
- attività di diagnostica per immagini;
- presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
- centri ambulatoriali di riabilitazione;
- centro di salute mentale;
- consultorio familiare;
- presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti.



Altro importante elemento da evidenziare è che il D.M. 19 marzo 2015, in più occasioni ribadisce che durante tutte le fasi di adeguamento sono “*[...] fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza [...]*” facendo esplicito riferimento all’osservanza in ogni momento delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs.n.81/2008.

[Allegato 3](#)

[Allegato 4](#)

[Allegato 5](#)

[Allegato 6](#)



Infine, l'art. 5 sempre del predetto decreto da facoltà, ai titolari delle attività di che trattasi, di optare per l'applicazione delle norme tecniche ivi contenute a quelle attività esistenti per le quali sono previsti adeguamenti sulla base di un progetto già approvato dal Comando con riferimento al DM 18/09/2002 o norme precedenti.



Nel caso di mancato esercizio di tale opzione allora i titolari possono adeguarsi secondo quanto già stabilito con il progetto approvato entro il limite massimo stabilito dall'**art.2 del D.M. 19/03/2015 (9 anni)** a condizione che venga presentata la **SCIA** prevista per il termine del 24/04/2016 (fase 1) attestando il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art.2 comma 1, lettera b).



Pertanto, alla luce delle modifiche apportate dal decreto **19 marzo 2015**, la regola tecnica allegata al **D.M. 18 settembre 2002** assume la seguente struttura:

- **TITOLO I:** Definizioni e classificazione
- **TITOLO II:** Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
- **TITOLO III:** Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno



- TITOLO IV

CAPO I: Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 151/11;

CAPO II: Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m².

CAPO III: Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m²

CAPO IV: Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m²



MINISTERO
DELL'INTERNO



STRUTTURA NUOVA REGOLA TECNICA

-TITOLO V: Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio

Regola tecnica



- [Allegato 1_DM 19-03-15 Ospedali DIAGRAMMA FLUSSO.pdf](#)
- [Allegato 2_STRUTTURE in regime di ricovero ospedaliero con oltre 25 posti letto.docx](#)
- [Allegato 3_DM 19-03-15 Poliambulatori categoria A DIAGRAMMA FLUSSO.pdf](#)
- [Allegato 4_STRUTTURE di assistenza specialistica in regime ambulatoriale tra 500 e 1000 mq.docx](#)
- [Allegato 5_DM 19-03-15 Poliambulatori categoria B DIAGRAMMA FLUSSO.pdf](#)
- [Allegato 6_STRUTTURE di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di superficie superiore a 1000 mq.docx](#)
- [Ospedali-testo coordinato.v4.3 \(1\).pdf](#)



MINISTERO
DELL'INTERNO



PER OGGI
DIREI CHE PUO' BASTARE

GRAZIE !